

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'ASL CITTÀ DI TORINO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ART.1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l'Asl Città di Torino e gli Enti del Terzo Settore che operano con le strutture dell'Azienda stessa, al fine di migliorare l'integrazione tra la Sanità Pubblica e le diverse realtà associative; riconosce e regola l'attività degli ETS presso le strutture aziendali.

ART.2 – Definizione delle parti

L'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" (di seguito ASL) svolge, tra le altre, la funzione pubblica di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, attraverso attività di promozione, prevenzione e cura degli stati di malattia e di recupero della salute, al fine di mantenere un alto livello di qualità della vita dei cittadini.

Gli Enti interessati: "Enti del Terzo settore" (di seguito ETS) come definiti dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 *"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*. Nelle more dell'attivazione di tale registro è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'art. 101, 3° comma, del citato Testo Unico.

Gli ETS potranno intrattenere rapporti collaborativi con l'ASL ai sensi del presente regolamento in forma individuale o associata. In tale seconda ipotesi, dovrà costituirsi un'apposita ATS (associazione temporanea di scopo) la cui capofila sarà il soggetto giuridico deputato ai rapporti con l'ASL.

Gli Enti ammessi alla collaborazione, in forma singola o associata, dovranno essere ricompresi in un apposito elenco tenuto dall'ASL, l'iscrizione al quale è regolata dal successivo art. 3.

ART.3 – Iscrizione all’Albo

Nell’ottica di perseguimento del pubblico interesse e nel rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza, di parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, l’ASL Città di Torino pubblica un Avviso pubblico per la costituzione di un Albo di soggetti accreditati per rapporti di collaborazione e partenariato con la medesima, dandone massima diffusione sul sito www.aslcittaditorino.it.

Come richiamato nelle *Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021*, la forma dell’accreditamento è da intendersi come ricondotto al “regime autorizzatorio”.

Non fanno parte del presente regolamento le forme di c.d. le forme di affidamento di servizi disciplinate dal Codice degli Appalti.

L’iscrizione a detto Albo avviene su domanda degli ETS, secondo modalità, requisiti e scadenze definite con specifico avviso pubblico, per ambiti tematici di interesse individuati dall’ASL.

È ammessa la presentazione di candidature per più ambiti tematici da parte del medesimo ETS.

Le istanze pervenute vengono valutate da una Commissione aziendale, individuata nel provvedimento di indizione della stessa, che procede all’esame delle domande, predispone l’ammissione che legittima l’aspettativa a collaborare con l’ASL negli ambiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.

L’espletamento della procedura per la formazione dell’Albo e l’aggiornamento periodico del medesimo, ivi compresa la competenza a proporre l’adozione dei relativi atti, sono in capo alla SS.S. Qualità e Accreditamento.

Con deliberazione di approvazione, del Direttore Generale dell’ASL, l’iscrizione all’Albo diviene effettiva.

Gli ETS partecipanti all’avviso pubblico d’iscrizione all’Albo devono:

1. essere iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), in sede di prima applicazione del Regolamento e nelle more

dell'attivazione del RUNTS, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 101, commi 2 e 3 del D. Lgs.n.117/17;

2. aver previsto nello Statuto, tra le varie finalità dell'Ente, attività di *interesse generale* per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. In particolare, lo svolgimento di attività nell'ambito sanitario, ricerca, dei servizi alla persona e alla comunità del territorio;
3. avere sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della Città di Torino, quindi radicamento territoriale derivante dalla presenza di reti o altri riferimenti sul territorio in grado di sviluppare sinergie e collaborazioni;
4. produrre copia dell'atto costitutivo e di statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro e il possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, per le valutazioni di competenza;
5. non avere in corso alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 c.2 del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. che comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.

Art. 4 – Aggiornamento e cancellazione dall'Albo degli ETS dell'ASL Città di Torino

Gli ETS iscritti nell'Albo aziendale sono tenuti a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Le organizzazioni che risulteranno iscritte nell'Albo, per mantenere l'iscrizione, entro il 15 dicembre di ogni anno dovranno inviare un'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti.

La cancellazione dall'Albo avviene nei seguenti casi:

- richiesta dell'ETS;
- perdita dei requisiti di iscrizione;
- violazioni del presente regolamento;

- a seguito di rilevazione di comportamenti, da parte dei volontari degli ETS, lesivi del decoro, della dignità e dell'immagine dell'Azienda.

Art. 5 – Utilizzo dell'Albo degli ETS dell'ASL Città di Torino

L'iscrizione all'Albo degli ETS dell'ASL Città di Torino è presupposto necessario per lo svolgimento da parte degli ETS di attività di *interesse generale* per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'art. 5 del D. Lvo. 117/2017.

La Direzione dell'ASL si riserva di valutare iniziative di parte, proposte di collaborazione degli ETS iscritte all'Albo Aziendale, senza che ciò configuri obblighi per l'Azienda.

Art. 6 – Tipologie di rapporti con l'ASL Città di Torino

a. Collaborazioni Art. 55 D.L.gs 117/2017 - forme di co-programmazione e/o co-progettazione

Per questa forma di coinvolgimento degli ETS, che avviene in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza ed economicità, si richiama integralmente l'art. 55 D.Lvo 117/2017.

L'art. 55, comma 1, del Codice del Terzo Settore stabilisce che *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento (...)”*

1. **Co-programmazione** finalizzata all'individuazione, da parte dell'Azienda, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

L'attività di co-programmazione dovrebbe generare un arricchimento della lettura dei bisogni, in modo integrato, avviene attraverso un Bando specifico con la costituzione di un tavolo di lavoro tematico, o nell'ambito di conferenze di rappresentanza degli utenti singoli o enti del terzo settore (es. Conferenza

Aziendale di Partecipazione Aziendale) su determinati ambiti, per la valutazione congiunta dei bisogni dei cittadini o specifiche categorie di soggetti, al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione.

Gli ETS che partecipano all'attività di co-programmazione non acquisiscono alcun diritto di essere favoriti nelle fasi successive di co-progettazione o nell'individuazione di forme di collaborazione/partenariato per lo svolgimento di altre attività.

Fasi del procedimento di co-programmazione:

1. l'avvio del procedimento avviene con provvedimento dell'Azienda, l'attività è di competenza delle Direzioni interessate, con il supporto della SS.S Qualità e Accreditamento, l'avvio del procedimento può essere anche su impulso degli ETS;
2. la pubblicazione dell'Avviso ed eventuali allegati;
3. lo svolgimento dell'attività istruttoria e verbalizzazione;
4. la conclusione dell'istruttoria;
5. la procedura di evidenza pubblica si conclude con formale provvedimento della Direzione Aziendale.

2. **Co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati per la definizione di modelli innovativi e cooperativi di risposta ai bisogni socio-sanitari e di promozione della salute, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alle attività di co-programmazione con gli ETS presenti nell'Albo. I progetti sono approvati dalle parti mediante sottoscrizione di convenzioni, in conformità agli atti di indirizzo, per la definizione e la eventuale realizzazione degli stessi.

Fasi del procedimento di co-progettazione:

1. l'avvio del procedimento avviene con provvedimento dell'Azienda, l'attività è di competenza delle Direzioni interessate, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
2. la pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
3. la procedura istruttoria del provvedimento è svolta dalla Direzione proponente;
4. la nomina della Commissione di valutazione da parte della Direzione;

5. la Commissione di valutazione valuta le proposte sulla base di criteri stabiliti nel Bando; la partecipazione ai lavori della Commissione di valutazione non comporta alcun compenso;
6. la procedura di evidenza pubblica si conclude con l'individuazione dei soggetti dell'ETS maggiormente qualificati con sottoscrizione della convenzione.

b. Convenzioni Art. 56 del D.Lvo 117/2017 - Rapporti di collaborazione e supporto Organizzazioni di volontariato(ODV) e Associazioni di Promozione sociale (APS)

L'art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 Codice del terzo settore stabilisce quanto segue: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato."

L'ASL stipula con le singole ETS apposite convenzioni, concernenti attività o servizi sociali di interesse generale, indicanti nel dettaglio le modalità, i limiti e le procedure che regolano la collaborazione o la prestazione dei servizi.

L'individuazione degli ETS con cui stipulare tali convenzioni avviene secondo le prescrizioni del 3° comma dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore e, comunque, fra gli Enti iscritti nell'apposito Albo, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, previo accertamento dei requisiti di moralità, professionalità e adeguatezza della struttura e del numero dei volontari coinvolti.

Fasi del procedimento di stipula delle convenzioni con ODV e APS:

1. l'Avvio del procedimento avviene con provvedimento dell'Azienda;
2. l'Azienda pubblica un Avviso sul sito aziendale www.ascittaditorino.it;
3. la procedura di istruttoria del provvedimento svolta dalla Direzione proponente;
4. la nomina della Commissione di valutazione da parte della Direzione;
5. la valutazione delle proposte da parte della Commissione sulla base di criteri stabiliti nell'avviso. La partecipazione ai lavori non comporta alcun compenso;
6. la procedura di evidenza pubblica si conclude con la conclusione della convenzione e il formale provvedimento della Direzione Aziendale;
7. la stipula delle singole convenzioni;

Le disposizioni relativi alla tutela assicurativa, alla sicurezza e ai rimborsi saranno regolamentati secondo le modalità indicate nelle specifiche convenzioni.

Art. 7 – Disposizioni comuni

• Trasparenza

Con la sottoscrizione della convenzione gli ETS si impegnano a rispettare le norme, le disposizioni ed i regolamenti dell'Asl Città di Torino ed in particolare il Codice di Comportamento Aziendale e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Qualora un dipendente dell'Azienda sia anche membro di un ETS, non può svolgere attività a favore dell'ETS durante il suo orario di servizio e nell'espletamento delle sue attività istituzionali. Deve essere in ogni modo evitata ogni forma di interferenza, ante potenziale, tra l'attività istituzionale e l'attività dell'ETS, onde evitare conflitti di interesse. Il dipendente è tenuto a comunicare all'ASL l'attività svolta in qualità di volontario, nel rispetto della normativa prevista dal Codice di Comportamento aziendale e della regolazione in materia di incompatibilità del pubblico dipendente.

• Protezione dei Dati Personali

L'ETS si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbiano conoscenza o possesso o detenzione, direttamente connessi e derivati dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Gli enti che collaborano con L'ASL assumeranno secondo le caratteristiche della collaborazione, per i dati di cui l'ASL è titolare il ruolo di "Responsabile del trattamento" o di "autorizzato al trattamento" secondo la policy privacy aziendale. Per le attività di partenariato, potranno assumere anche il ruolo di "contitolare" per il trattamento, secondo protocolli condivisi con l'ASL.

• Revoca o Recesso della Collaborazione

I responsabili dei servizi dell'ASL potranno revocare il rapporto di collaborazione ogni qualvolta dovessero verificarsi condizioni contrari ai principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità equità e trasparenza.

Gli ETS potranno a loro volta recedere dalle collaborazioni per motivi che ne impediscano il regolare svolgimento, previo avviso da comunicare con congruo anticipo.

- **Rendicontazione Sociale e Informazione alla Cittadinanza**

L'ETS invierà, annualmente, alla SS.S Qualità e Accreditamento una relazione annuale contenente i dati utilizzabili dall'Amministrazione, secondo le disposizioni del D.M. 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui vengono adottate le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli ETS.

Saranno concordate, inoltre, azioni e modalità di informazione alla cittadinanza, dei risultati.

Gli ETS si impegnano, a adempiere alle previsioni dell'art. 1 L.124/2017 in materia di pubblicizzazione dei contributi pubblici ricevuti, qualora ne ricorra l'obbligo.